

845.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interpellanze e interrogazioni	19
Missioni vavevoli nella seduta del 25 gennaio 2001	3	(Sezione 1 – Demolizione pedana cementizia a Soriano Calabro – Vibo Valentia)	19
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di sottoscrizione ad una proposta di legge)	3	(Sezione 2 – Tutela del patrimonio urbanistico ambientale a Gualdo Tadino – Perugia)	19
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 3 – Strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola)	20
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	4	(Sezione 4 – Quarto centenario della morte di Giordano Bruno)	21
Atti di controllo e di indirizzo	5	Interpellanze urgenti	22
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 1 – Sistema sanzionatorio nel settore vitivinicolo)	22
Progetti di legge nn. 465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381	6	(Sezione 2 – Incompatibilità tra carica di sindaco e carica di presidente della società Azienda di sviluppo integrato di Caltagirone)	24
(Sezione 1 – Articolo 19 ed emendamenti) .	6	(Sezione 3 – Attività di informazione delle pubbliche amministrazioni)	25
(Sezione 2 – Articolo 20, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	7	(Sezione 4 – Lettera del sindaco di Roma ai cittadini romani)	26
(Sezione 3 – Articolo 21, emendamento ed articolo aggiuntivo)	8	(Sezione 5 – Inquadramento delle guardie giurate)	27
(Sezione 4 – Articolo 22 ed emendamento) .	9		
(Sezione 5 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	10		
(Sezione 6 – Articolo 13, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi)	10		
(Sezione 7 – Ordini del giorno)	13		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 gennaio 2001.**

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Benvenuto, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Biondi, Bolognesi, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Cherchi, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Fonzo, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fassino, Fei, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Labate, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Loddo, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Niedda, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Polenta, Possa, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Rodeghiero, Romano Carratelli, Guido Rossi, Saonara, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Benvenuto, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Biondi, Bono, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Cherchi, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Fonzo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fantozzi, Fei, Gambale, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Labate, Landolfi, La Russa, Loddo, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Nesi, Niedda, Olivo, Ostillio, Pa-

gano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Polenta, Possa, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Romano Carratelli, Guido Rossi, Saonara, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Tassone, Testa, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annuncio di proposte di legge.

In data 24 gennaio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BACCINI: « Norme per l'inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia del personale addetto ai centri di prima accoglienza e alle comunità della giustizia minorile » (7547);

RICCIO: « Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione previdenziale » (7548);

RICCIO: « Modifiche all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione previdenziale » (7549);

CUTRUFO ed altri: « Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati ai bambini » (7550);

BASTIANONI: « Disposizioni per il riconoscimento e la tutela di aree protette naturali » (7551);

BOCCIA ed altri: « Interventi per la realizzazione di opere pubbliche » (7552);

ASCIERTO: « Disposizioni a favore di alcune categorie di personale dipendente dal Ministero della difesa già impiegato in lavorazioni ed in ambienti con presenza di amianto » (7553);

STRADELLA: « Nuove norme in materia di tutela dell'ambiente » (7554).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 24 gennaio 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le politiche comunitarie:

« Nuove disposizioni per la partecipazione dell'Italia al procedimento normativo comunitario e per l'attuazione dei provvedimenti comunitari » (7546).

Sarà stampato e distribuito.

Ritiro di sottoscrizione ad una proposta di legge.

Il deputato SABATTINI ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge SODA ed altri: « Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la soppressione del divieto di immediata rieleggibilità per i sindaci e i presidenti della provincia che abbiano ricoperto due mandati consecutivi » (7371).

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 11 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 178, la relazione — riferita al primo semestre 2000 — inerente

lo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968 (doc. CXLV, n. 6).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera in data 18 gennaio 2001, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea MANZIONE ed altri n. 9/7328/86, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre 2000, concernente gli accordi fra la società Poste italiane e le società concessionarie dei servizi postali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa alla conferma dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, che è stata trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente):

all'ingegner Michele Biagio TAGLIA-FERRI dell'incarico di provveditore alle opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

all'ingegner Tullio RUSSO dell'incarico di provveditore alle opere pubbliche per la Liguria.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale di coordinatore dell'ufficio II di monitoraggio delle politiche regionali e locali del dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Alfonso PUCCI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 24 gennaio 2001, pagina 39, seconda colonna, sest'ultima riga, dopo la parola: « stendere » aggiungere le seguenti: « e ricevere ».

PROGETTI DI LEGGE; SIMENONE; PISAPIA; SINISCALCHI ED ALTRI; FOTI ED ALTRI; SODA ED ALTRI; NERI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FRATTA PASINI; VELTRI; GAMBALE ED ALTRI, SARACENI; INTERVENTI LEGISLATIVI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI (465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381)

(A.C. 465 ed abb. — sezione 1)

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti dalle autorità militari ai sensi degli articoli 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti massimi di

personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei programmi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: personale militare aggiungere le seguenti: con esclusione di quello in servizio di leva.

19. 4. Frattini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: , e per servizi di scorta.

19. 6. Pisapia.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di sei mesi aggiungere la seguente: non.

19. 3. Frattini.

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: prima dell'inizio della loro attuazione.

19. 8. Frattini.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Salvo i casi previsti dalla legge ovvero i casi di assoluta necessità derivante da un grave e attuale pericolo per l'incolumità personale, gli appartenenti alla polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e alla polizia penitenziaria non possono essere impiegati in servizi di scorta.

19. 5. Pisapia.

(A.C. 465 ed abb. — sezione 2)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 19 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e di mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 20.

Sopprimerlo.

* **20. 1.** Frattini.

Sopprimerlo.

* **20. 3.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Sopprimerlo.

* **20. 5.** Pisapia.

Al comma 1, sostituire le parole da: agiscono fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

20. 6. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: agiscono fino alla fine del comma con le seguenti: al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'intervento di agenti di pubblica sicurezza.

20. 4. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Simeone.

Al comma 1, sostituire le parole da: agiscono fino alla fine del comma con le seguenti: possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e di mezzi di trasporto, a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n.152, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate; essi possono trattenere sul posto, in tali casi, persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'intervento di agenti di pubblica sicurezza.

20. 2. Frattini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: In casi eccezionali di necessità ed urgenza, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e di mezzi di trasporto, restando comunque escluso l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

20. 8. Governo.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. All'articolo 16, comma 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo le parole: « Corpo forestale dello Stato » sono inserite le seguenti: « e la polizia municipale e locale ».

20. 01. (ex 16. 010.) Ascierio.

(A.C. 465 ed abb. — sezione 3)

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'articolo

19, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, è attribuita una indennità onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennità, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 1. Frattini.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Ai fini di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del dipartimento della pubblica sicurezza, istituito con l'articolo 8 della medesima legge, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative.

2. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce ad integrazione di quanto già disposto con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, le modalità tecniche con le quali deve essere assicurata l'immissione uniforme negli archivi del Centro elaborazione dati del contenuto di atti, informative e documenti prodotti dalle Forze di polizia e dei dati

essenziali delle altre notizie qualificate di reato. Il regolamento stabilisce altresì le modalità con le quali assicurare che, fermo restando il disposto dell'articolo 326 del codice penale e dell'articolo 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121, la consultazione dei dati e delle informazioni conferiti al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga con modalità tali da rendere certe, anche mediante l'uso di firme digitali e chiavi biometriche, le identità di coloro che hanno originato l'atto, che hanno provveduto all'inserimento e che comunque vi hanno avuto accesso.

3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza può attivare connessioni con altri centri di elaborazione dati, pubblici e privati, i quali sono tenuti ad assicurare, al personale autorizzato ed esclusivamente a fini investigativi, l'accesso ai soli dati contrattuali utili per la completa identificazione dei titolari di rapporti con enti e società di gestione di pubblici servizi e per la conoscenza di dati essenziali sulla tipologia di servizio prestato.

4. Ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, nei limiti in cui i dati immessi debbano restare segreti ai sensi dagli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, la consultazione del contenuto delle informazioni e dei documenti secretati è riservata ad ufficiali di polizia giudiziaria individuati, con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Direttore generale della pubblica sicurezza, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato, che siano assegnati ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56 del codice di procedura penale o che prestino servizio presso la Direzione investigativa antimafia o la Direzione centrale per i servizi antidroga ovvero presso gli uffici centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che svolgono istituzionalmente attività investigativa per il contrasto dell'eversione e del terrorismo.

5. I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria autorizzati ad accedere ai dati secretati sono tempestivamente comunicati dal Dipartimento della pubblica sicurezza alle procure della Repubblica presso i tribunali territorialmente competenti.

6. Per le violazioni previste dai commi precedenti si osservano le disposizioni della legge 22 aprile 1981, n. 121.

21. 02. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri, Simeone.

(Approvato)

(A.C. 465 ed abb. — sezione 4)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DALLA COMMISSIONE

ART. 22.

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in lire 7.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è fissata nella misura

massima di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

22. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

(A.C. 465 ed abb. — sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: « fatta eccezione » sono inserite le seguenti: « delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) dell'articolo 61 del codice penale e ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

(Articolo accantonato nella seduta del 24 gennaio 2001)

Sopprimerlo.

* 4. 3. Pecorella.

Sopprimerlo.

* 4. 2. Pisapia.

Sopprimerlo.

* 4. 5. Parenti.

Al comma 1, sostituire le parole: , delle circostanze aggravanti previste ai numeri 5) e 7) dell'articolo 61 con le seguenti: della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61.

4. 6. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 4 e n. 5 del codice penale.

4. 4. Pecorella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.

4. 1. Saponara.

(A.C. 465 ed abb. — sezione 6)

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 605 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis. Salvo che risultino insussistenti esigenze cautelari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, avanzata in dibattimento e sentita la difesa, contestualmente alla sentenza di condanna, applica le misure previste nei capi II e III del titolo I del libro quarto, quando per lo stesso reato, anche se diversamente circostanziato, la responsabilità dell'imputato è dichiarata in primo e secondo grado e la pena che deve essere espiata, ove la condanna diventi definitiva, non è inferiore a quattro anni di reclusione. Si applicano i termini di cui all'articolo 303, comma 4 ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO
UNIFICATO

ART. 13.

*(Articolo accantonato nella seduta
del 24 gennaio 2001)*

Sopprimerlo.

- * **13. 1.** Marotta, Saponara.

Sopprimerlo.

- * **13. 3.** Tassone, Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimerlo.

- * **13. 4.** Cento.

Sopprimerlo.

- * **13. 7.** Pisapia.

Sopprimerlo.

- * **13. 17.** Manzione.

Sopprimerlo.

- * **13. 18.** Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Si-meone.

Sopprimerlo.

- * **13. 21.** Carmelo Carrara.

Sopprimerlo.

- * **13. 23.** Parenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — 1. Dopo l'articolo 274 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 274-*bis*. — 1. Non può essere concessa la libertà provvisoria a chi, scarcerato in un procedimento ancorché pendente, sia nuovamente sottoposto ad una misura cautelare. A tal fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie ».

13. 2. Vitali.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13. 30
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 13.30, comma 1, sopprimere la lettera d).

0. 13. 30. 1. Saraceni, Pisapia, Crema, Boato.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c). »;

b) al comma 2, dopo le parole: « alla sanzione che » sono aggiunte le seguenti: « sia stata o »;

c) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

« 2-*ter*. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a

norma del comma 1-*bis*, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.»;

d) al comma 3, le parole: « all'articolo 416-*bis* del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

13. 30. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Salvo che risultino insussistenti esigenze cautelari con le seguenti: Qualora ricorra il pericolo di fuga ovvero quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.

13. 22. Carmelo Carrara.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Salvo che risultino insussistenti esigenze cautelari con le seguenti: Se ricorrono concrete circostanze che fanno presumere che l'imputato si sottrarrà all'esecuzione della pena.

13. 11. Pecorella.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Salvo che risultino insussistenti con le seguenti: Ove risultino sussistenti.

13. 6. Saponara.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: che risultino insussi-

stenti esigenze cautelari con le seguenti: che non sussista l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, lettera b).

13. 13. Saraceni.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nei capi II e III con le seguenti: nel capo II.

13. 14. Saraceni.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: non è inferiore con le seguenti: è superiore.

* **13. 10.** Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: non è inferiore con le seguenti: è superiore.

* **13. 15.** Saraceni.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: dieci anni.

13. 8. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.

13. 5. Cento.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.

13. 9. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: commi 3 e 4.

13. 16. Saraceni.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le disposizioni di cui agli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale.

13. 19. Neri, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Mantovano, Si-meone.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. Ove necessario, il giudice di appello, su istanza del pubblico ministero, procede ai sensi del comma 4 dell'articolo 533 del codice di procedura penale.

13. 20. Carmelo Carrara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 307, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale sono premesse le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 605, »

13. 25. La Commissione.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. All'articolo 533 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In relazione alla gravità del fatto, alle circostanze di esso e agli elementi che determinano l'aumento della pena ai sensi dell'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del codice penale, il giudice esclude la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656 e provvede in tal senso con la sentenza di condanna ».

3. All'articolo 605 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 533, comma 4, in presenza dei medesimi requisiti ».

13. 12. Mantovano, Fini, Selva, Marino, Anedda, Benedetti Valentini, Berselli, Cola, Neri.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale sono abrogate.

13. 01. Grimaldi.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 615 del codice di procedura penale sono abrogati.

13. 04. Pisapia.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 666 del codice di procedura penale, dopo la parola: « cassazione » sono inserite le seguenti: « per violazione della legge ».

13. 02. Grimaldi.

(A.C. 465 ed abb. — sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

ritenuta la necessità che gli interventi per la sicurezza dei cittadini siano fondati anzitutto sulle misure dirette al controllo del territorio, al coordinamento tra le Forze di polizia, al rilancio e alla valorizzazione del comparto della sicurezza e degli operatori delle Forze di polizia, alla piena tutela delle vittime delle azioni criminali;

impegna il Governo

a presentare alle Camere entro la fine della legislatura, una relazione concernente i

dati statistici, l'indicazione delle iniziative avviate e dei programmi definiti:

1. sulla prevenzione e repressione anche giudiziaria dei reati comuni;

2. sulle connesse misure organizzative per gli uffici giudiziari;

3. sulle azioni di rimborso di danni erariali instaurate dalla Corte dei conti nei confronti di operatori delle Forze di polizia per fatti commessi durante il servizio, nonché sui casi di difesa in giudizio di operatori di polizia da parte dell'Avvocatura dello Stato;

4. sulla qualità e quantità dei controlli, con il relativo esito, effettuati dagli organi di polizia presso le abitazioni degli imputati e dei condannati che hanno l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dagli altri luoghi indicati nel provvedimento giudiziario;

5. sulle vittime dei reati, appartenenti alle Forze di polizia, che non hanno potuto richiedere — direttamente o, se deceduti, attraverso i superstiti — l'indennizzo alle persone colpite da talune categorie di reati;

6. sulla situazione dei programmi di aiuto e cooperazione nei confronti dei paesi extracomunitari da cui provengono i più significativi flussi di immigrazione verso l'Italia.

9/465/1. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Frattini.

La Camera,

premessi che:

il Friuli Venezia Giulia è la regione dai confini nazionali più esposti, a nord con l'Austria, a est con la Slovenia ed a sud-est con il mare territoriale della Croazia;

dopo la caduta del « muro di Berlino », cui è seguito un nuovo assetto geopolitico dei paesi dell'Est, i posti di frontiera della regione sono stati in gran parte sguarniti e molti sono attualmente del tutto incustoditi, specialmente di notte;

la suddetta situazione comporta una notevole permeabilità del confine, tanto che gli ingressi clandestini in Italia attraverso i confini del Friuli-Venezia Giulia — specialmente di cittadini extracomunitari provenienti dai paesi dell'Est (ex Jugoslavia, Romania, Albania, Polonia, ecc) — pare ammontino a oltre 3.000 al mese;

tenuto conto della volontà del Governo che, in sede di valutazione del testo unificato proposto dal relatore delle proposte di legge n. 465-abb., che formano il cosiddetto « pacchetto sicurezza », all'esame del Parlamento, ha previsto, agli articoli 22, 23 e 24, la possibilità d'impiego di personale militare delle Forze armate da impiegarsi per la sorveglianza ed il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico;

impegna il Governo

nelle province confinanti con altri Stati, e particolarmente nelle province di Trieste, Udine e Gorizia del Friuli-Venezia Giulia, confinanti con l'Est europeo, a diramare direttive all'autorità prefettizia affinché provveda a un programma specifico per il controllo delle frontiere, con l'utilizzo operativo delle forze dell'ordine e di personale militare delle Forze armate, al fine di limitare l'ingresso di clandestini extracomunitari provenienti dai paesi dell'Est sul territorio nazionale.

9/465/2. Collavini.

La Camera,

esaminato il testo unificato dei progetti di legge n. 465 e abbinati, concernente interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini;

considerato che con altro provvedimento, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato, i carabinieri sono stati trasformati in quarta forza armata;

valutato altresì che la lotta alla criminalità richiede un sempre più forte, vasto e qualificato impegno delle forze di polizia attraverso il coordinamento delle centrali operative;

considerato che, per rendere più efficace l'azione di contrasto alla micro e grande criminalità, il Ministro dell'interno ha emanato nuove direttive sui reparti speciali delle forze di polizia che riacquistano competenza nazionale, modificando le direttive del 1998 dopo la verifica dei risultati, attuando e razionalizzando il loro impiego sul territorio;

impegna il Governo

a realizzare in tempi brevi un efficace coordinamento delle sale operative tra le diverse forze di polizia, prevedendo lo scambio degli archivi informatici e delle banche dati tra le stesse;

a razionalizzare le risorse umane e i materiali nel contrasto alla criminalità attraverso un concreto coordinamento delle forze di polizia.

9/465/3. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini;

premesso che:

il Governo ha approntato la missione «Primavera» per contrastare in modo efficace e con mezzi adeguati il crescente traffico di contrabbando di sigarette nella penisola salentina e che tale missione ha assunto il carattere di una vera e propria guerra per l'*escalation* della criminalità organizzata nelle zone di frontiera;

tale grave situazione ha portato recentemente alla uccisione di due finanziari impegnati nel contrasto alla illegalità;

impegna il Governo

a interrompere ogni attività di vendita di sigarette delle multinazionali che riforniscono, direttamente o indirettamente, i contrabbandieri con prodotti di contrabbando provenienti da manifatture di proprietà delle stesse multinazionali.

9/465/4 Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

La Camera,

ritenuta la necessità, a seguito dell'approvazione dell'articolo 3 del disegno di legge sulla sicurezza dei cittadini, che ha circoscritto l'esecuzione delle notificazioni da parte della polizia giudiziaria ai casi di processi con detenuti e di assoluta urgenza, di garantire la tempestività e la funzionalità delle notifiche degli atti giudiziari;

rilevato che tale necessità esige l'ampliamento degli organici degli ufficiali giudiziari e la contestuale dotazione di adeguate strutture;

impegna il Governo

ad ampliare le piante organiche degli ufficiali giudiziari e ad adeguare le relative strutture in misura proporzionata al maggior carico di lavoro derivante dal disposto di cui all'articolo 3, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in discussione.

9/465/5. Mantovano, Marino.

La Camera,

esaminati i progetti di legge nn. 465 ed abbinati;

premesso che il crimine organizzato possiede oggi una grande capacità di movimento attraverso tutti i paesi del mondo perché ha approfittato della liberalizzazione dei flussi di capitali, della maggiore facilità di spostamento delle persone e delle merci, di tutti i vantaggi connessi all'abbattimento delle barriere nazionali per effetto della globalizzazione;

rilevato che la criminalità organizzata ha fatto della moderna schiavitù un *business* in espansione: secondo stime dell'ONU e dell'OIM, 4 milioni di persone sono vittime di tratta nel mondo e 500.000 entrano ogni anno nel territorio dell'Unione europea;

considerato che le donne ed i bambini sono particolarmente esposti a questa forma contemporanea di schiavitù, per cui le vittime sono private di ogni diritto fondamentale, non dispongono di uno *status* giuridico e sono soggette ad ogni tipo di minacce e maltrattamenti;

rilevato che le organizzazioni criminali russe ed albanesi subentrate nel nostro territorio hanno intrecciato legami solidi e fruttuosi con le bande locali e con le mafie;

visto che il Trattato di Amsterdam (articolo 29 del TUE) ha indicato nella lotta contro il traffico di esseri umani uno degli obiettivi per l'attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

considerati anche il Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, adottato a Colonia il 19 giugno 1999, la Risoluzione sulla tratta delle donne e dei bambini, adottata dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE nel luglio del 1999, il progetto di Protocollo che integra la Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale, che sollecitano i Governi ad attuare azioni volte a prevenire, eliminare e punire la tratta di esseri umani, in particolare delle donne e dei bambini;

considerato anche l'esito del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che — richiamando l'attenzione sulla necessità di un'azione comune per proteggere le coste pugliesi, frontiera orientale dell'Europa — ha confermato la sua determinazione a combattere l'immigrazione clandestina, sollecitando una più adeguata azione di contrasto contro i responsabili della tratta di esseri umani e dello sfruttamento economico e sessuale dei migranti;

rilevato che il Parlamento europeo, il 19 maggio scorso, ha approvato la risoluzione A5 - 0127/2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo « Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta delle donne », in cui si richiede agli Stati membri di « migliorare il coordinamento a livello nazionale; istituire o rafforzare unità di polizia specializzate nella lotta contro tali traffici; migliorare i meccanismi di informazione a livello di indagini e di procedure giudiziarie, al fine di individuare e smantellare reti attive in tali traffici ed in altre attività criminali, prestando particolare attenzione al riciclaggio dei proventi di attività illecite; favorire la cooperazione con i paesi d'origine, di transito e destinazione »;

considerato che lo stesso Presidente del Consiglio, in occasione della Conferenza internazionale sull'Adriatico e lo Jonio, conclusasi ad Ancona sabato 20 maggio scorso, ha affermato che « è una cosa intollerabile che donne e anche bambine vengano ridotte in schiavitù e portate sui marciapiedi delle nostre città » e che « bisogna essere inflessibili contro una criminalità organizzata che si diffonde tra le due sponde dell'Adriatico con una velocità maggiore della risposta dei Governi »;

impegna il Governo

ad affrontare unitariamente il fenomeno della tratta ed individuare un piano integrato dello Stato per contrastare lo sfruttamento di esseri umani e la prostituzione coatta.

9/465/6. Pozza Tasca, Monaco.

La Camera,

in riferimento al testo unificato delle proposte di legge nn. 465 ed abbinate (« Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini »);

premesso che in diverse località italiane si stanno consolidando gruppi malavitosi collegati ad associazioni malavitose internazionali che riescono a far transitare merci illecite sulle navi che attraccano nei porti italiani;

visto che negli ultimi anni, in seguito ai conflitti nell'area balcanica, è aumentato il fenomeno del contrabbando e i traffici illeciti: droga, tabacchi lavorati esteri, armi ed esplosivi e, quello ancora più odioso, il commercio di esseri umani;

considerato che il fenomeno, iniziato nella regione Puglia, è in estensione in altre regioni, ove la malavita sta spostando i traffici, anche per sfuggire alle azioni di contrasto messe in atto dal Governo e dalle forze di polizia;

tenuto conto che:

poiché i porti italiani rappresentano, con gli aeroporti, le vere « frontiere » dell'Italia e che, ad esempio, nei soli porti adriatici in un anno arrivano e partono 71 mila navi mercantili (merci e passeggeri), milioni di passeggeri e centinaia di migliaia di TIR, *trailers* e auto al seguito dei passeggeri, è necessario attuare un piano di sicurezza nei porti italiani dotandoli di strumentazioni tecnologiche in grado di rendere effettivi e generalizzati i controlli. Le autorità federali canadesi, statunitensi e tedesche, per contrastare un fenomeno analogo, hanno deciso di installare nei porti alcuni macchinari che consentono di sottoporre i camion, le auto e i *containers* ai raggi X o ai raggi gamma. Ciò consente alla dogana di controllare a fondo i veicoli cisternati o carichi di sostanze pericolose, di salvaguardare le merci deperibili o quelle fragili, di scovare i nascondigli sempre numerosi negli autocarri, di rilevare la presenza di anidride carbonica e quindi la presenza di clandestini; consente altresì di individuare auto o merci rubate e di verificare la corrispondenza del carico a quanto dichiarato;

si tratta di strumenti che possono essere mobili o fissi. Nella versione mobile l'apparecchiatura può essere montata e smontata da due persone in quindici minuti e può ispezionare un *container* da tredici metri, fermo o in movimento, in un minuto;

con tali attrezzature « tutti » i camion, i carichi e le auto potrebbero essere sottoposti ad ispezione visiva, mentre at-

tualmente il numero delle verifiche è molto limitato anche per il dispendio di uomini e di tempi che comporterebbero;

i temi della sicurezza e del contrasto alla criminalità organizzata sono stati affrontati nella Conferenza per lo sviluppo e la sicurezza dell'Adriatico e dello Ionio, svoltasi il 19 e 20 maggio ad Ancona. Al termine della Conferenza è stata adottata dai Ministri degli esteri di Italia, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia e Slovenia, alla presenza della Commissione europea, « la dichiarazione di Ancona »;

nella parte operativa della dichiarazione i firmatari, tra l'altro, sottolineano l'esigenza di porre un freno alle attività illegali nel mare adriatico e ionico, che mettono a repentaglio la sicurezza e il benessere dei cittadini dei loro Stati e potrebbero ostacolare lo sviluppo dei medesimi Stati; decidono di organizzare corsi nel settore giudiziario, doganale e di polizia congiuntamente — laddove possibile — con organizzazioni internazionali e regionali, tesi a concentrare le indagini sulla lotta al traffico di persone, al traffico di droga, al contrabbando, al riciclaggio del denaro;

atteso che è interesse dell'Italia rendere le proprie frontiere più sicure, per rendere più sicura l'Italia;

impegna il Governo

ad attuare un piano per la sicurezza delle frontiere portuali italiane, dotando i porti adibiti al traffico internazionale, a partire da quelli adriatici e ionici di Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Ravenna, Venezia e Trieste, e via via tutti gli altri, delle apparecchiature tecnologiche che consentono un'effettiva capacità di ispezione su tutti i traffici.

9/465/7. Mussi, Duca, Jervolino Russo, Galdelli, Marco Fumagalli, Dameri, Guerra, Di Capua, Albertini, Di Fonzo, Abbondanzieri, Giacco, Angelici, Ruggeri, Frigato, Giacalone, Gasperoni, Guerzoni, Gerardini, Ventura, Cordoni, Gaetani, Faggiano, Mastroluca, Parrelli, Dedoni, Sedioli, Di Bisceglie, Mariani, Signorino, Bielli.

La Camera,

considerato con viva preoccupazione come il fenomeno dei combattimenti tra animali abbia assunto nel nostro Paese la rilevanza di un autentico indotto per la malavita organizzata, soprattutto per la camorra e per la mafia, alla stregua del toto nero o del lotto clandestino;

considerato inoltre come il fenomeno assuma caratteristiche di inaudita crudeltà sugli animali e come presenti inquietanti risvolti sociali, ad esempio nel coinvolgimento dei minori nelle fasi propedeutiche ai combattimenti;

impegna il Governo

ad adoperarsi con tempestività al fine di assicurare il varo di una normativa efficace che permetta di stroncare un'attività criminosa che investe ormai quasi tutte le regioni italiane.

9/465/8. Procacci, Saraceni.

La Camera,

premesso che:

in provincia di Venezia, i comuni di San Donà di Piave, Jesolo, Cavallino-Treporti, Musile di Piave, Fossalta di Piave, Noventa di Piave, Meolo, Marcon e Quarto D'Altino, negli ultimi anni, soprattutto durante la stagione estiva, hanno subito l'aumento esponenziale del numero dei reati, la cui causa è legata al fenomeno dell'immigrazione clandestina e alle organizzazioni criminali di stampo mafioso, sia italiane che estere, da tempo consolidate nel territorio;

le strutture, i mezzi e gli organici delle forze di polizia sono gravemente insufficienti a svolgere una decisa e forte attività di prevenzione e repressione di tali fenomeni criminosi;

impegna il Governo

a predisporre un adeguato e serio programma di potenziamento delle strut-

ture, dei mezzi e degli organici delle forze di polizia nei comuni di cui in premessa, con particolare attenzione ai problemi di operatività del commissariato di pubblica sicurezza di Jesolo, della compagnia dei carabinieri e del comando compagnia della guardia di finanza di San Donà di Piave;

a svolgere ogni possibile sforzo economico per finanziare la costruzione di una caserma dei carabinieri nel nuovo comune di Cavallino-Treporti e la costruzione del nuovo commissariato di pubblica sicurezza di Jesolo e della caserma della guardia di finanza a San Donà di Piave.

9/465/9. Pezzoli, Ascierio.

La Camera,

riunita per l'esame dell'A.C. 465-A riguardante gli interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini;

considerato che:

la criminalità per bande, ossia quella non direttamente collegata alle grandi organizzazioni, sta crescendo a vista d'occhio;

i programmi di queste bande, non avendo obiettivi strategici o patrimoni alle spalle da tutelare, sono quelli che maggiormente mettono oggi a rischio la sicurezza dei cittadini;

soprattutto nelle regioni del Nord sono cresciuti negli ultimi anni il numero delle rapine e degli atti di violenza;

per arginare e contrastare con efficacia i fenomeni criminali occorre un controllo sul territorio assai più capillare e strutture logistiche che coordinino l'azione delle forze di polizia;

impegna il Governo

a promuovere la creazione di una unica rete telematica utilizzabile da ciascuna delle forze di polizia oggi deputate al controllo del territorio;

a potenziare le strutture di polizia giudiziaria, che nell'opera di prevenzione e di contrasto hanno una funzione primaria.

9/465/10. Apolloni.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Demolizione pedana cementizia a Soriano Calabro - Vibo Valentia)

A) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri per i beni e le attività culturali e dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

nel comune di Soriano Calabro in provincia di Vibo Valentia è stata costruita nei mesi scorsi lungo la strada statale una pedana in calcestruzzo cementizio adiacente i ruderi dell'antico convento di San Domenico, già monumento nazionale;

tale costruzione, che ostruisce parte della strada statale mettendo a rischio la circolazione degli automezzi e l'incolumità dei cittadini, è collocata in una zona di alto valore artistico;

la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Calabria ha ordinato, in data 20 settembre 1999, la demolizione della pedana dato che la ditta ha eseguito i lavori senza essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23, titolo I, capo II del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999;

tale costruzione ha suscitato forti proteste tra i cittadini che hanno raccolto oltre 300 firme su una petizione specifica relativa al problema, indirizzata all'attenzione del prefetto di Vibo Valentia e della direzione regionale Anas di Catanzaro –:

quali misure intendano assumere per garantire la tempestività della demolizione

della pedana abusiva e il rispetto e la valorizzazione dei beni culturali dell'area.

(2-02698) « Soriero ».

(7 novembre 2000)

(Sezione 2 – Tutela del patrimonio urbanistico ambientale a Gualdo Tadino - Perugia)

B) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

ad opera del comune, sono in corso a Gualdo Tadino massicce opere di sbancaamento nell'area dell'ex stabilimento Monina, proprio sotto l'importante e storico monumento della Rocca Flea, simbolo della città, per la quale si chiedono finanziamenti volti alla valorizzazione e alla fruttuosa destinazione turistico-culturale;

l'intervento viene presentato come finalizzato alla realizzazione di due corpi di fabbricato, che per tipologia ed altezza preannunciano un clamoroso deturpamento dell'intera zona, oltre a determinare pesanti problemi di agibilità e transito;

l'intervento stesso ha fatto aprire un aspro contenzioso con numerosi cittadini, sia portatori di interessi legittimi quali proprietari adiacenti, sia portavoce più in generale della più sensibile opinione pubblica, con riferimento agli aspetti estetico-urbanistici e agli aspetti della sicurezza, poiché si chiede una rigorosa verifica pre-

ventiva di quelle che possono essere le delicatissime problematiche di carattere statico-geologico;

l'intervento viene, altresì, presentato come necessario ad assicurare alloggi di emergenza per i terremotati, mentre è fin troppo evidente che i tempi di realizzazione sono incompatibili con tale finalità tanto che già corrono varie e non tranquillizzanti ipotesi sul reale impiego che si vorrebbe fare dei progettati blocchi di unità immobiliari di tipo ultrapopolare;

ad un iniziale interessamento della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria, di fronte alla sconcertante determinazione del comune, è subentrata una fase di silenzio e di inerzia che preoccupa gran parte della cittadinanza ed alimenta ipotesi di intrusioni politiche agevolatrici —

di fronte alla descritta preoccupante situazione e agli allarmi lanciati, quale tipo di interessamento e di intervento — e con quali risultati — abbia svolto il Ministro interpellato per il tramite della locale soprintendenza;

quali, quanti finanziamenti e da quali fonti erogatrici, siano disposti per l'intervento previsto ed a quali condizioni, approvazioni e garanzie siano stati sottoposti, tanto sotto il profilo culturale-estetico-ambientale-urbanistico come sotto il profilo geostatico;

se non ritenga il Governo, sia direttamente sia attraverso la soprintendenza, di dover intervenire per indurre il comune di Gualdo Tadino a soprassedere all'inquietante intervento, riaprendo un pubblico, trasparente e documentato tavolo di confronto con i cittadini e gli enti interessati per riconsiderare la scelta e valutare ben altre soluzioni alternative, con il prioritario rispetto non solo dei residenti ma di un patrimonio urbanistico-ambientale che ha nella Rocca Flea una preziosa risorsa del tutto incompatibile con così

vistose compromissioni del contesto circostante.

(2-02579) « Benedetti Valentini ». (19 settembre 2000)

(Sezione 3 – Strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola)

C) Interrogazione

CAPARINI, FAUSTINELLI, MOLGORA e CÈ. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

il lotto 4 dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola è soggetto all'ennesimo blocco causato dal ritrovamento lungo il tracciato della strada di una roccia ricoperta da graffiti che hanno indotto il sovrintendente Angelo Ardovino a vincolare l'intera area;

alla successiva proposta dell'Anas di tagliare la roccia al fine di collocarla nel vicino museo archeologico delle incisioni rupestri di Capodiponte, la soprintendenza, con nota 10214 dell'8 agosto 2000, « conferma che il tracciato proposto, e non approvato da questo ufficio, comporta la distruzione di beni archeologici [...] si prende atto del fatto, preciso ed incontrovertibile, che codesto ente nella nota in esame dichiara di avere prodotto uno studio di fattibilità che prevedeva l'abbassamento delle quote stradali »;

la soluzione proposta dalla soprintendenza non è percorribile in quanto porterebbe allo smantellamento di opere già realizzate oltre che a rallentare ulteriormente i lavori a causa della conseguente procedura per la riprogettazione. Inoltre permangono da parte dell'Anas perplessità sulla sicurezza e sull'effettiva efficacia della soluzione proposta dalla soprintendenza —

se intenda intervenire al fine di rimuovere il blocco dei lavori e permettere la conclusione del cantiere atteso da oltre quarant'anni. (3-06281)

(21 settembre 2000)

(Sezione 4 – Quarto centenario della morte di Giordano Bruno)

D) Interrogazione

SBARBATI e MAZZOCCHIN. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

l'anno 2000 segna il quarto centenario della morte di Giordano Bruno, scrittore e filosofo, grande studioso, professore. Figura rappresentativa e simbolo del libero pensiero non solo per l'Italia (ha insegnato in varie università europee fra le quali quella di Parigi, Londra, Oxford, Praga, Wittemberg, Helmsted, Francoforte, Tolosa, Ginevra), uomo aperto al dialogo e rispettoso del pluralismo;

perseguitato perché ritenuto eretico nel nostro Paese, contestato dai calvinisti e

dai luterani, ha terminato la sua esistenza, dopo avere trascorso un periodo nelle carceri dell'inquisizione, con la condanna al rogo;

l'Italia, che dovrebbe essere più orgogliosa di questo suo illustre figlio, non può non valorizzare quest'uomo — vittima soprattutto dell'intolleranza — che ha vissuto secondo i valori indivisibili ed universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, peraltro sanciti nel trattato sull'Unione europea —:

se il Ministro interrogato intenda, nel quadro delle sue attività, prevederne alcune che celebrino degnamente questa figura, che in maniera così tragica ha rappresentato la cultura italiana, ma che soprattutto ha incarnato l'ideale culturale europeo, aperto nei confronti di tutte le culture.

(3-06651)

(1 dicembre 2000)

*INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 - Sistema sanzionatorio nel settore vitivinicolo)***A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

a breve distanza di tempo dall'emanazione del decreto legislativo n. 507 del 1999 sulla depenalizzazione di vari reati, i cui automatismi hanno comportato sanzioni abnormi per talune infrazioni di non rilevante pericolosità riguardanti i vini, il 22 settembre 2000 è entrato in vigore anche il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, che ha aggravato pesantemente il caos sanzionatorio della già complicata regolamentazione vitivinicola comunitaria e nazionale;

l'impostazione di tale decreto, che pare non aver tenuto conto dei limiti della legge delegante, risulta discutibile e persino dannosa per i consumatori e le aziende vinicole corrette;

queste ultime non sono infatti tutelate in quanto:

prevede solamente pene costituite da illeciti amministrativi senza far salve espressamente le disposizioni penali;

non prevede sanzioni per varie infrazioni a norme in vigore da anni e che da anni attendono di essere supportate da pene adeguatamente dissuasive;

non cita affatto le analoghe disposizioni preesistenti da esso abrogate, con il risultato di creare pericolose incertezze e assai probabili difformità di applicazione sulle sanzioni previste per i singoli casi;

nel merito dei singoli commi dell'articolo 1 le sanzioni si caratterizzano:

per grossolanità, quando sbrigativamente puniscono con un'unica pena ipotesi profondamente diverse fra loro;

per illogicità, laddove impongano pene lievi per infrazioni gravemente preoccupanti;

per pene ingiustificatamente eccessive, soprattutto per alcune irregolarità riguardanti lievi esuberi di anidrite solforosa, di acidità volatile e simili, oggi punite (oltre il 10 per cento del limite massimo) con sanzioni amministrative addirittura da 15 a 90 milioni di lire, nelle quali per pochi litri di vino possono incappare anche le aziende agricole e agrituristiche più diligenti e oneste, con conseguenze tali da minarne alla base la sopravvivenza, oltre, beninteso, a creare una comprensibile crisi di rigetto e un clima di ostilità verso le istituzioni e, non ultimo, creare difficoltà di applicazione agli stessi ispettori che, di fronte a fatti minimi concreti, hanno la professionalità e sensibilità di non accettare di farsi strumenti di sanzioni da inquisizione medievale;

per quanto attiene alla « sanatoria » di cui all'articolo 2, riferita agli impianti vitati, le sanzioni sembrano eccessive sotto il profilo economico e preoccupantemente

carenti, ad esempio, laddove non si estende a eventuali infrazioni, anche di tipo penale (per falsi in atti, percepimento di aiuti non spettanti) connesse o, comunque, derivanti dagli impianti irregolari;

l'articolo 3, infine, è carente anche nella parte in cui, per le irregolarità commesse fino alla sua entrata in vigore, non consente all'interessato di usufruire della sanzione più conveniente tra vecchio e nuovo regime;

soprattutto, però, l'articolo 3 è da considerarsi del tutto assurdo laddove, per la parte di infrazioni costituite da violazioni lievi, richiama e impone l'applicazione della procedura delle cosiddette « maxituffe multimiliardarie » crate dalla legge n. 898 del 1986 per far fronte, appunto, all'allora grave fenomeno delle truffe ai danni degli aiuti CEE ai settori del pomodoro e dell'olio di oliva;

tale procedura è gravemente discriminatoria innanzitutto nella parte in cui non consente di ricorrere alla cosiddetta « oblazione » (pagamento in misura ridotta), in particolare per quanto riguarda la stragrande maggioranza delle infrazioni oggi contestate che riguardano imprecisioni formali nella etichettatura e nella giungla delle documentazioni vitivinicole, divieto che è umiliante per le aziende e svantaggioso per lo Stato che incassa tardi e, spesso, meno;

quella citata risulta essere una procedura fortemente discriminatoria, soprattutto per la parte in cui in molti casi di fatto chi firma, o consente la contestazione (come direttore di Ufficio periferico dell'Ispettorato repressioni frodi), è la stessa persona cui compete la emissione della ordinanza-ingiunzione (autorità amministrativa discutibilmente delegata dal ministro), vale a dire una unificazione di compiti che, non solo elimina la terzietà propria della figura del primo giudice rispetto all'accusa e al presunto contravventore, ma costituisce di fatto anche remora ad uno svolgimento pieno del diritto di difesa;

se non ritenga necessario, per la tutela del consumatore e dell'immagine del vino italiano e, con essi, di quanti operano per valorizzarlo, pervenire rapidamente ad un profondo e dettagliato riesame del sistema sanzionatorio del settore vitivinicolo, al fine di eliminare le carenze, gli eccessi e gli altri squilibri sopra indicati;

se, attraverso una legislazione moderna e realistica, nel predetto ambito, non intenda introdurre la semplice « diffida » nei casi di imprecisioni formali prive di ogni pericolosità, che oggi comportano invece lunghe procedure di contestazione le quali, oltre a danneggiare la qualità della vita degli operatori del settore, danneggiano gravemente anche l'attività dei più prestigiosi, seri, diligenti operatori vitivinicoli e dei loro collaboratori, costretti ad operare in un clima di paura e di costante fibrillazione, con ciò dissipando l'ormai insostenibile atteggiamento di continue contestazioni che, considerate come vere e proprie « tasse sull'imprecisione », sono quasi ineludibili in una complessa miriade di regole e regolette imposte dalle norme comunitarie e nazionali che oberano il settore vitivinicolo; con ciò, infine, restituendo tempo ed energie preziose agli ispettori, le cui forze vanno meglio indirizzate verso controlli concreti per la protezione vera dell'importante settore vitivinicolo.

(2-02754) « Collavini, Scarpa Bonazza Buora, Aleffi, Amato, Armosino, Baiamonte, Bertucci, Vincenzo Bianchi, Cascio, Cimadoro, Cito, Colombini, Costa, Crimi, Di Luca, Fontanini, Fratta Pasini, Giudice, Leone, Loddo, Martinelli, Misuraca, Niccolini, Palmizio, Prestamburgo, Rivolta, Romani, Saonara, Scaltritti, Sestini, Taborelli, Taradash, Tortoli, Valducci, Vitali, Zaccaro, Becchetti, Covre, Giannattasio, Giovine, Lavagnini, Losurdo, Possa, Rosso ».

(29 novembre 2000)

(Sezione 2 – Incompatibilità tra carica di sindaco e carica di presidente della società Azienda di sviluppo integrato di Caltagirone)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

nel novembre 1997 è stata eletta sindaco di Caltagirone la diessina avvocato Maria Samperi, che nella primavera 1998 ha altresì acquisito l'ufficio di Presidente del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Sviluppo Integrato spa, società a compartecipazione del predetto comune;

nei mesi scorsi è stato presentato da tredici consiglieri comunali sui trenta che compongono il consiglio comunale di Caltagirone, documento apposito da portare all'esame del civico consesso e volto ad assegnare al sindaco Samperi il termine entro il quale lo stesso amministratore comunale avrebbe dovuto optare o per la carica di sindaco, o per quella di Presidente del consiglio di amministrazione della predetta Spa, nella quale il comune di Caltagirone, ripeto, dispone di una partecipazione azionaria, trattandosi di società a partecipazione pubblico-privata;

nel corso della seduta consiliare del 15 dicembre 2000 e, per come risulta dal verbale n. 142, il segretario generale ha espresso l'avviso che competente a valutare eventuali cause di ineleggibilità e/o incompatibilità dei sindaci eletti ai sensi della legge siciliana 27 agosto del 1992, n. 7, è il Co.re.co, Sezione di Catania, dopodiché l'esame della mozione (per volontà della maggioranza consiliare) non ha avuto ulteriore corso;

in precedenza, a firma dei tredici consiglieri comunali e dei segretari comunali di Alleanza Nazionale, Napolitano Salvatore, del CCD, Navanzino Francesco, del CDU, Pedi Antonio e di Forza Italia, Vita Rosario, erano stati inviati al prefetto di

Catania (come da raccomandata a.r. n. 4265 del 22 novembre 2000) ed al presidente del Co.re.co, sezione di Catania (come da raccomandata a.r. n. 4266 del 22 novembre 2000), distinti documenti con i quali è stata segnalata la posizione irregolare nella quale si è venuto a trovare il sindaco di Caltagirone, avvocato Maria Samperi, in costanza del suo mandato elettivo ed è stata chiesta l'adozione dei provvedimenti di rispettiva eventuale competenza sia al prefetto, dal quale i sindaci della provincia di Catania dipendono nella loro qualità di ufficiali di Governo, sia al Co.re.co, sezione provinciale di Catania, la cui competenza è stata chiarita dalla circolare n. 11 in data 27 novembre 1997 dell'assessorato regionale enti locali;

non risulta che il prefetto di Catania e/o il Co.re.co della stessa provincia abbiano dato comunicazione alcuna ai firmatari dei rispettivi esposti, il che, in uno stato di diritto, non dovrebbe mai accadere, specie in una materia come quella elettorale, che costituisce il tessuto connettivo del vivere democratico;

da ultimo, e con lettera pubblicata dal quotidiano *La Sicilia* del 6 gennaio 2001, il sindaco Samperi ha svolto un'ampia autodifesa nella quale la stessa invoca, per confutare i documenti dell'opposizione, l'articolo 145, comma 82, della legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000;

al riguardo, mentre per un verso va evidenziato il carattere « spurio » di una disposizione di natura elettorale inserita in una finanziaria, va escluso che la disposizione recata dall'articolo 145, comma 82, possa operare retroattivamente, non trattandosi di norma interpretativa e la cui incostituzionalità è assai sospetta, essendo eversiva del quadro del regime dell'ineleggibilità previsto dall'articolo 63 del recentissimo testo unico 18 agosto 2000 n. 267;

con lettera autodifesa il sindaco Samperi non solo afferma la natura interpretativa del comma 82, ma sostiene altresì che detto comma sia applicabile in Sicilia ed addirittura afferma (in una visione centralista ed agli antipodi con il federalismo)

che quanti, come l'interpellante, difendono la specialità dell'assetto statutario siciliano avrebbero un ruolo « arretrato e nostalgico »;

l'interpellante, nel chiedere al Ministro interpellato notizie sugli interventi urgenti da attivare, si limita ad affermare al riguardo che, fino a quando la regione Siciliana non avrà disposto, con eventuale ed emananda legge regionale, l'abrogazione delle disposizioni del vigente ordinamento per gli enti locali che hanno stabilito, per i comuni siciliani, le cause di ineleggibilità e/o incompatibilità richiamate espressamente (anche nei confronti dei sindaci eletti direttamente dal corpo elettorale) dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 7/1992, l'articolo 145, comma 2, della recente finanziaria non potrà trovare applicazione in Sicilia;

l'incompatibilità in argomento, rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2000 nell'ordinamento statale (vedasi l'articolo 63 del testo unico 18 agosto 2000 n. 267), lo è stata ed è rimasta in vigore in Sicilia anche dopo il 1° gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2001, che all'articolo 158, comma 2, espressamente fa salve le prerogative statutarie di rango costituzionale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, non escluse ovviamente quelle che competono alla regione Siciliana nelle materie di legislazione esclusiva (in tema di ineleggibilità sono, pertanto, ancora in vigore le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1986 e successive modificazioni);

avendo la regione Siciliana potestà legislativa esclusiva in materia di assetto comunale e provinciale, come in materia di legislazione elettorale per il rinnovo degli organi elettivi degli enti territoriali, l'articolo 145, comma 82, non potrà trovare applicazione in Sicilia, né nelle altre regioni a statuto speciale ed in Sicilia continueranno a trovare applicazione le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1986 e successive modifiche;

tenuto presente, infine, che le cause di ineleggibilità non rimosse ed ove, come nella fattispecie, sopravvenute, operano come cause di decadenza, non vi è chi non veda come nella fattispecie del sindaco di Caltagirone, avvocato Maria Samperi, il prefetto ed il Co.re.co, sezione di Catania, debbano attivarsi per il rispetto della legalità con conseguenziale e connessa pronuncia di decadenza da parte dello stesso Co.re.co del predetto sindaco, in esito agli esposti inviati il 22 novembre 2000 ed in premessa meglio specificati —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del signor Ministro;

se non ritenga di allertare gli organi amministrativi competenti per il sollecito esame degli esposti in data 22 novembre 2000, con conseguenziale presa d'atto e/o pronuncia di decadenza dell'avvocato Maria Samperi dalla carica di sindaco del comune di Caltagirone.

(2-02805) « Garra, Anedda, Aracu, Armadori, Bergamo, Calderisi, Cascio, Colucci, D'Alia, Delfino Teresio, Divella, Luciano Dussin, Fei, Floresta, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Gagliardi, Gazzara, Giovanardi, Giuliano, Lembo, Lucchese, Maiolo, Mancuso, Marengo, Massidda, Matranga, Migliori, Mitolo, Nan, Neri, Palumbo, Pecorella, Prestigiacomo, Riccio, Santori, Sestini, Stucchi, Tassone, Trantino, Tringali, Valducci, Volontè, Zaccerra ».

(9 gennaio 2001)

(Sezione 3 – Attività di informazione delle pubbliche amministrazioni)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il 28 giugno 2000 è entrata in vigore la legge 7 giugno 2000, n. 150 « Disciplina

delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni »;

a seguito di ciò il Governo ha dato l'avvio a una campagna di *spot*, volantini e altro, la quale, ad avviso degli interroganti, violando lo spirito e la lettera della legge, si è configurata come un inizio di campagna elettorale per la sinistra, dove gli aspetti comunicazione istituzionale sono del tutto marginali e l'informazione sui provvedimenti della pubblica amministrazione è vaga e talora persino fuorviante —:

quali siano le indicazioni metodologiche del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'elaborazione dei programmi di comunicazione istituzionale, previste dall'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della legge 7 giugno 2000, n. 150;

quali siano i programmi annuali delle iniziative di comunicazione che le amministrazioni statali intendono realizzare nell'anno venturo, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, della citata legge;

se risultino iniziative di comunicazione non previste dal programma richieste dalle amministrazioni per particolari e contingenti esigenze sopravvenute;

quali accordi quadro siano stati stipulati con concessionari di spazi pubblicitari ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), della citata legge e quali siano i criteri di massima definiti per le inserzioni radiofoniche, televisive o sulle stampa, nonché le relative tariffe;

quale sia il piano annuale di comunicazione predisposto dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge;

quale sia il piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

quali siano i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150, completi dei dettagli indicati al comma 2, con particolare riferimento alla strategia di diffusione con previsione delle modalità e dei mezzi;

quale sia il testo delle comunicazioni previste dai suddetti progetti;

quali somme siano già state previste per le iniziative già avviate, quali per le iniziative programmate;

se sia stato definito lo schema di regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sui criteri per l'individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati, previsto dall'articolo 15 della legge n. 150 del 2000;

quali soggetti siano stati invitati ai sensi di detto regolamento, quali siano stati selezionati.

(2-02816) « Frattini, Vito ».

(15 gennaio 2001)

(Sezione 4 - Lettera del sindaco di Roma ai cittadini romani)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

da alcuni giorni i cittadini di Roma stanno ricevendo una lettera a firma Francesco Rutelli con la quale l'ex sindaco, ora *leader*-candidato della coalizione di centro sinistra, « ringrazia » i suoi elettori romani ed elenca le sue « benemerienze » di amministratore;

l'iniziativa ha un inequivocabile carattere propagandistico, in vista della consultazione elettorale di primavera;

spedire una lettera ai romani richiede una spesa di diverse centinaia di milioni;

Rutelli ha dichiarato di non disporre, a differenza di altri candidati, di fondi per la sua campagna elettorale —:

se l'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, abbia utilizzato, per la spedizione della sua lettera, fondi dell'amministrazione comunale;

se, in caso affermativo, sia consentito utilizzare in simili situazioni il pubblico denaro;

quali interventi di propria competenza gli interpellati intendano adottare, qualora si ravvisi un'utilizzazione impropria di somme appartenenti a tutti i cittadini.

(2-02846) « Selva, Anedda, Armaroli, Benedetto Valentini, Berselli, Carlesi, Franz, Gasparri, Landi di Chiavenna, Mazzocchi, Menia, Migliori, Nania, Carlo Pace, Savarese, Zacchera ».

(23 gennaio 2001)

(Sezione 5 – Inquadramento delle guardie giurate)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

il settore della vigilanza privata merita una riforma legislativa che è attualmente all'esame della commissione Affari costituzionali della Camera;

nelle more della riforma esistono questioni rilevanti che chiedono di essere trattate con urgenza dal Governo;

tra queste occorre dare diversa considerazione e qualificazione giuridica alla figura della guardia particolare giurata, che attualmente è iscritta all'ufficio di collocamento come « operaio generico », essendo pertanto priva di una peculiare funzione;

per quanto riguarda gli istituti, si sta realizzando un contenzioso con riferimento alla ineguale applicazione o al mancato riconoscimento — anche da parte degli enti appaltanti — delle cosiddette « tariffe di legalità », indicate dal ministero dell'interno come modello di riferimento per il concorso alle gare d'appalto e la conseguente aggiudicazione dei lavori;

sempre con riferimento alle tariffe, è lamentata la carenza dei necessari controlli previsti dal Tulpis a garanzia della concorrenza tra le imprese e dei livelli di sicurezza offerti al pubblico o necessari ai lavoratori, nonché riferibili all'assolvimento degli obblighi di natura contributiva e previdenziale;

le trattative per il rinnovo del contratto nazionale del settore, dopo essere proseguite per diciannove mesi, sono interrotte dal 15 dicembre 2000, creando una situazione di incertezza che ha già messo in stato di agitazione i lavoratori con conseguente attuazione di giornate di sciopero —:

se intendano provvedere in via amministrativa a definire un diverso inquadramento ai fini occupazionali — attualmente circa 35.000, delle quali 6.500 solo a Roma — delle guardie giurate particolari, prima della scadenza della legislatura;

se detto inquadramento possa essere realizzato attraverso l'istituzione presso il collocamento o altri uffici, di un apposito registro al quale vengano iscritte tutte le guardie giurate particolari in servizio o che abbiano svolto detta attività negli ultimi tre anni;

se possa essere avviato un percorso in ambito regionale per garantire adeguata formazione professionale per l'iscrizione futura al registro;

se possano essere potenziati, presso le questure, servizi di controllo che vedano la partecipazione degli organismi deputati a detto compito;

se, con riferimento alle tariffe di legalità possano essere impegnati gli strumenti normativi in essere per assicurare il controllo sui costi dichiarati e i prezzi al di sotto delle tariffe stesse;

se possa essere convocato un tavolo urgente per garantire, attraverso il

confronto tra le parti, una rapida conclusione della fase di rinnovo contrattuale.

(2-02826) « Lucidi, Jervolino Russo, Di Bisceglie, Palma, Massa, Crucianelli, Abbate, Acquarone, Aloisio, Basso, Bastianoni, Battaglia, Bielli, Biricotti, Bonito, Buffo, Buglio, Cento, Chiusoli, Ciani, Leoni, Lombardi, Lucà, Luongo, Maselli, Molinari, Olivieri, Pasetto, Peruzza, Pistone, Pompili, Serafini, Settimi, Siniscalchi, Siola, Stelluti, Tattarini, Vendola ».

(16 gennaio 2001)